

Deliberazione CDA n. 7 del 08/03/2011

**OGGETTO: CONFERMA AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE E POST-GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI GROSSO, LOCALITÀ VAUDA GRANDE. CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante *Norme in materia ambientale*, prescrive all'art. 182, comma 3, che *“lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra costi e benefici complessivi, al fine di:*
  - o *realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;*
  - o *permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
  - o *utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”*
- La L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante *“Norme per la gestione dei rifiuti”*, prevede:
  - all'articolo 8, comma 2, che *“L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale”;*
  - all'articolo 9, comma 1, che *“La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in àmbiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.”;*
  - all'articolo 10, comma 2, che *“negli àmbiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”*
- Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. sopra citata l'Associazione d'Ambito ha il compito di *“provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali; provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione [...]”; “l'attività di gestione operativa degli impianti [...] è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*
- L'articolo 11 della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che l'ATO-R assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito, effettua ai sensi della normativa vigente la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti, esercita i poteri di vigilanza sugli stessi e definisce le tariffe che spettano ai gestori per il conferimento dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE:

- SIA è una società a responsabilità limitata (s.r.l.) interamente pubblica, composta e gestita “in house” da tutti i Comuni del bacino 17 A, che ad oggi svolge l'attività di gestione della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande.
- Con Deliberazione n. 14 del 25-5-2006 ATO-R ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152, SIA tra soggetti gestori del servizio di smaltimento rifiuti dell'ambito, in quanto titolare di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Torino.

- La gestione effettuata da SIA sulla discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande, rientra nel comma 8 dell'art. 23 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito, anche, 23 bis), il quale prevede: *"Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2."*
- Con Deliberazione n. 5 del 18/10/2006 il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il documento intitolato *"Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011. Ricognizione sulle possibilità di smaltimento nel territorio provinciale"* contenente una prima ricognizione sulle possibilità di impiego ottimale delle discariche nell'ambito provinciale torinese nel periodo compreso tra l'anno di esaurimento della principale discarica dell'ambito e l'anno di entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido, con possibilità di loro ampliamento per far fronte all'emergenza rifiuti fino all'entrata in funzione del suddetto termovalorizzatore del Gerbido. Tale documento individua la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande.
- Con Deliberazione n. 4 del 6/3/2007 l'Assemblea di ATO-R ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all'estensione degli affidamenti in corso agli attuali gestori per la realizzazione degli aumenti volumetrici delle discariche previsti nel documento sopra citato.
- Con nota prot. n. 201 del 27 marzo 2007 ATO-R ha comunicato a SIA l'avvio del procedimento di estensione dell'affidamento relativamente alla gestione dell'ampliamento della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande, subordinandolo al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Torino.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 35-6921/2011 del 28/02/2011 è stata rilasciata a SIA l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla nuova vasca del sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 386.880 lordi.
- Con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 ATO-R ha approvato il *"Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014"* - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo e di rifiuto organico agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Tale documento conferma, in attuazione dello studio sullo Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011 citato, la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica in oggetto.
- Con deliberazione n.11 del 21/12/2010 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il 2° aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione, che stabilisce i flussi di rifiuti da smaltire nella discarica di Grosso.
- Con Deliberazione n. 8 del 25-11-2010 ATO-R ha approvato la Tariffa Massima di Smaltimento in discarica dell'ambito per l'anno 2011, comprensiva del contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02.

Preso atto che l'art. 13 dello Statuto consortile prevede, tra gli atti fondamentali dell'Assemblea, *"la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti"*.

Ritenuto pertanto di proporre all'Assemblea, a conclusione del procedimento avviato con la sopra citata nota prot. n. 201 del 27 marzo 2007, la conferma dell'affidamento in capo alla Società di Servizi Intercomunali per l'Ambiente relativamente alla progettazione, costruzione, gestione e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Grosso, località Vauda Grande, alle condizioni contenute nello schema di Contratto di Servizio, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Tale schema di Contratto contiene la regolamentazione giuridico-economica dell'intero rapporto intercorrente tra le parti, delle obbligazioni e degli impegni connessi alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto in oggetto ed alle modalità di gestione del servizio, alle connesse garanzie, alla determinazione tariffaria coerente con le determinazioni di ATO-R sul governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti e degli impianti, tali da attuare una gestione efficace ed efficiente.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 23 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Visto lo Statuto di ATO-R.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza

Visto l'art. 26 comma 5 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come modificato con propria deliberazione n. 5 del 16-3-2010.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo		X
Ferrara Franco		X
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- 1) Di proporre all'Assemblea, per le motivazioni espresse in premessa, a conclusione del procedimento avviato con la sopra citata nota prot. n. 201 del 27 marzo 2007, la conferma dell'affidamento in capo alla Società Servizi Intercomunali per l'Ambiente relativamente alla progettazione, costruzione, gestione e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Grosso, località Vauda Grande, alle condizioni contenute nello schema di Contratto di Servizio, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Tale schema di Contratto contiene la regolamentazione giuridico-economica dell'intero rapporto intercorrente tra le parti, delle obbligazioni e degli impegni connessi alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto in oggetto ed alle modalità di gestione del servizio, alle connesse garanzie, alla determinazione tariffaria coerente con le determinazioni di ATO-R sul governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti e degli impianti, tali da attuare una gestione efficace ed efficiente.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

In sostituzione del Segretario  
Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Dott.ssa Federica CANUTO  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario responsabile  
Dott.ssa Federica Canuto  
(f.to in originale)

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE E POST-GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI GROSSO, LOCALITÀ VAUDA GRANDE.

Soggetto affidatario: SOCIETÀ SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE, siglabile in SIA, C.so Martiri della Libertà 51, 10073 Ciriè (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno [...] del mese di [...], in Torino, in una sala della sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via Pio VII 9, davanti a me dottor Adolfo REPICE, Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. [...] del [...], che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";

- [...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in

qualità di legale rappresentante della 'SOCIETA' "SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE", (di seguito, anche, **SIA**), con sede in Ciriè (TO), C.so Martiri della Libertà 51- codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese [...], capitale sociale Euro [...] interamente versati, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del [...], che in copia per estratto, sottoscritta da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera "B",

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono che

1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante "*Norme per la gestione dei rifiuti*", prevede:

i. all'articolo 8, comma 2, che "*L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.*";

ii. all'articolo 9, comma 1, che "*La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.*";

iii. all'articolo 10, comma 2, che "*negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di*

## ALLEGATO A

*realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”;*

2. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d'Ambito ha il compito di:

*“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;*

*ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;*

*iii. fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa”;*

3. ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 cit., *“l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*

4. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, prevede:

*i. all'articolo 201, comma 4, che “Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi*

*determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO."*

ii. al comma 5 dell'articolo 201 cit. che *"In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio";*

iii. al comma 6 dell'articolo 201 cit. che *"La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.";*

5. l'articolo 203 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 152 cit prevede il contenuto essenziale del contratto di servizio;

6. l'articolo 203 comma 3 del d.lgs. n. 152 cit prevede che *"Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo";*

7. l'articolo II della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che ATO-R

## ALLEGATO A

assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito e definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'articolo 117 TUEL;

8. l'articolo 117 TUEL prevede che le tariffe dei servizi pubblici devono essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

9. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che *“tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”* ;

10. SIA è una società a responsabilità limitata (s.r.l.) interamente pubblica, composta e gestita *“in house”* da tutti i Comuni del bacino 17 A, che ad oggi svolge l'attività di gestione della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande.

11. con Deliberazione n. 14 del 25-5-2006 ATO-R ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152, SIA tra soggetti gestori del servizio di smaltimento rifiuti dell'ambito, in quanto titolare di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Torino;

12. la gestione effettuata da SIA sulla discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande, rientra nel comma 8 dell'art. 23 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito, anche, **23 bis**), il quale prevede: *“Il*

*regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;"*

13. con Deliberazione n. 5 del 18/10/2006 il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il documento intitolato *"Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011. Ricognizione sulle possibilità di smaltimento nel territorio provinciale"* contenente una prima ricognizione sulle possibilità di impiego ottimale delle discariche nell'ambito provinciale torinese nel periodo compreso tra l'anno di esaurimento della principale discarica dell'ambito e l'anno di entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido, con possibilità di loro ampliamento per far fronte all'emergenza rifiuti fino all'entrata in funzione del suddetto termovalorizzatore del Gerbido. Tale documento individua la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande.

14. con Deliberazione n. 4 del 6/3/2007 l'Assemblea di ATO-R ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all'estensione degli affidamenti in corso agli attuali gestori per la realizzazione degli

## ALLEGATO A

amenti volumetrici delle discariche previsti nel documento citato al precedente punto 13.

15. con nota prot. n. 201 del 27 marzo 2007 ATO-R ha comunicato a SIA l'avvio del procedimento di estensione dell'affidamento relativamente alla gestione dell'ampliamento della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande, subordinandolo al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Torino.

16. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 35-6921/2011 del 28/02/2011 è stata rilasciata a SIA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito, **l'Autorizzazione**), relativamente alla nuova vasca del sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 386.880 lordi, nel Comune di Grosso, località Vauda Grande. Tale Autorizzazione prevede, tra l'altro che *“le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie”* e detta, all'Allegato F, le prescrizioni relative.

17. con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 ATO-R ha approvato il *“Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014”* - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo e di rifiuto organico agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme

di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Tale documento conferma, in attuazione dello studio sullo Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011 di cui al precedente punto 13, la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande. Con deliberazione n.11 del 21/12/2010 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il 2° aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione, che stabilisce i flussi di rifiuti da smaltire nella discarica sita nel Comune di Grosso.

18. con Deliberazione n. 8 del 25-11-2010 ATO-R ha approvato la Tariffa Massima di Smaltimento in discarica dell'ambito per l'anno 2011, comprensiva del contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02.

19. con Deliberazione n. [...] del [...], confermando l'affidamento a SIA della progettazione, costruzione, gestione e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande, e relativo servizio di smaltimento, ATO-R ha approvato lo schema di Contratto di Servizio;

20. il rapporto intercorrente tra ATO-R e SIA è rapporto di durata e, pertanto, anche al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ovvero di adeguare i rapporti alla legislazione di tempo in tempo vigente, le Parti manifestano l'interesse a integrare e/o modificare il presente Contratto con successivi atti;

21. la finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24/12/2007) prevede all'articolo 2 comma 461 che, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli

## ALLEGATO A

utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; che sia periodicamente verificata l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza; la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente.

22. l'impianto, ove non realizzato e/o gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare "danno ambientale" ai sensi dell'articolo 300 del d.lgs. n. 152/2006;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

### **1. Premesse.**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai

sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

## **2. Forma di gestione e oggetto**

2.1. ATO-R affida, in via esclusiva, a SIA, individuata con deliberazione n. [...] del [...], la progettazione, la costruzione e la gestione e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Grosso, località Vauda Grande (di seguito, anche **l'Impianto**) e relativo servizio di smaltimento (di seguito, anche complessivamente il **Servizio**), per la durata di cui all'articolo 4, alle condizioni indicate nel presente Contratto e successive modifiche e negli eventuali allegati (di seguito, anche il **Contratto**).

2.2. SIA è la beneficiaria dell'affidamento in quanto gestione "*in house*" in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.

2.3. L'affidamento di cui al presente Contratto è condizionato al permanere dei presupposti in capo a SIA quale gestione "*in house*" ai sensi della normativa nazionale di tempo in tempo vigente o quale società a partecipazione mista pubblica e privata ai sensi del comma 2 lettera b) e comma 8 lettera a) del 23 bis.

2.4. Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti previsti dalla normativa vigente sopracitata, l'ATO-R provvede a contestare il fatto e a chiedere il ripristino delle condizioni di affidamento entro un termine definito, non minore di 180 giorni. Qualora, alla scadenza, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l'ATO-R pronuncia la decadenza dell'affidamento.

2.5. SIA accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nel presente Contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.

## ALLEGATO A

152/2006, alla L.R. Piemonte n. 24/2002, al D.lgs. 36/2003 nonché alla legislazione ambientale di tempo in tempo vigente.

2.6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di SIA, di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

### **3. Finalità**

3.1. Con il presente Contratto, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla gestione del Servizio, fissando i reciproci diritti e obblighi.

3.2. Il presente Contratto regola l'utilizzo dell'Impianto per le esigenze di smaltimento dell'ambito territoriale al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione.

3.3. Inoltre, con il presente Contratto le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla post-gestione dell'Impianto, fissando i reciproci diritti e obblighi.

### **4. Durata del Contratto e post-gestione**

4.1. La durata del presente Contratto si intende a decorrere dalla sottoscrizione sino allo scadere del periodo di post-gestione fissato dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in ogni caso non può

essere inferiore ad anni 36.

4.2. I termini di durata del presente Contratto potranno essere modificati con successive appendici integrative allorchè sia necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione e le esigenze di smaltimento dell'ambito lo richiedessero.

## **CAPO I - Fase di gestione**

### **5. Definizione**

5.1. Le Parti danno atto che per fase di gestione intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni di coltivazione della discarica e di chiusura della stessa.

### **6. Svolgimento del Servizio**

6.1. SIA si impegna a gestire l'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità.

6.2. SIA si impegna a svolgere il Servizio conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d'Ambito approvato da ATO-R con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 e successive modifiche (di seguito, anche il **Piano d'Ambito** o **PDA**), con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire, ai flussi degli stessi, all'osservanza della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 12.2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.1.

6.3. In particolare, SIA si impegna a svolgere il Servizio a favore dei soggetti come individuati nel Piano d'Ambito (di seguito, anche **Conferenti**), stipulando con gli stessi apposito Contratto di Conferimento che recepisca le previsioni del Piano d'Ambito relative agli

## ALLEGATO A

obblighi di conferimento, contenga gli elementi necessari per garantire il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 11.2 ed il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 12.2, preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti su entrambe le parti ed, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti. A tal fine SIA trasmette la bozza di Contratto di Conferimento e delle sue successive eventuali modifiche all'ATO-R che provvede a verificarne, nei limiti delle proprie competenze, la conformità delle previsioni alle disposizioni del presente Contratto ed ai contenuti del Piano d'Ambito, trasmettendo a SIA le proprie osservazioni entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione.

6.4. L'ATO-R esercita il controllo sulla gestione del Servizio per verificare il rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito e valutare l'andamento economico finanziario della gestione anche ai fini del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 12. A tal fine, SIA presta tutta la collaborazione necessaria e comunica tutte le informazioni attinenti la costruzione dell'Impianto e la gestione del Servizio.

6.5. ATO-R, ai fini che precedono, fa quanto di propria competenza per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità.

6.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali

emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **7. Eventuali attività ulteriori**

7.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di SIA svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, il Servizio anche in favore di soggetti terzi ovvero svolgere attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 11, e che non pregiudichino i presupposti dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

#### **8. Natura del Servizio**

8.1. Il Servizio oggetto del presente Contratto è servizio pubblico essenziale e pertanto quale attività di pubblico interesse, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente.

8.2. Il Servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. SIA è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a

prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.3. In caso di sciopero del personale vengono comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione del Servizio l'ATO-R può disporre le opportune misure per l'esecuzione del Servizio.

8.4. SIA è tenuta a segnalare sollecitamente all'ATO-R ed ai Conferenti qualsiasi interruzione o sospensione del Servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.

8.5. E' fatto obbligo a SIA di osservare e di far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il Servizio da essa prestato.

## **9. Modalità operative di gestione**

9.1. SIA ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto degli standard di qualità del Servizio come previsto dal successivo articolo 18 e delle prescrizioni stabilite nel Piano d'Ambito, nella delibera di affidamento e nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 21.

9.2. In particolare, SIA provvede alla gestione del Servizio ed alla manutenzione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante

soggetti terzi.

#### **10. Obblighi di SIA**

10.1. SIA nell'espletamento del Servizio si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dai suoi eventuali allegati.

10.2. SIA si obbliga a svolgere il Servizio nel rispetto delle disposizioni autorizzative provinciali ed in generale delle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

10.3. SIA si obbliga a mantenere funzionanti ed a mantenere gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei e tecnologicamente adeguati allo svolgimento del Servizio e alla tutela dell'ambiente.

10.4. SIA si obbliga a svolgere il Servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza che saranno definiti di concerto con l'ATO-R conformemente alle previsioni del Piano d'Ambito, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio, al fine di contenerne i costi.

10.5. A tal fine SIA si impegna, inoltre, a fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione compilando nei termini stabiliti l'Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R, come previsto dal successivo articolo 19.5.

10.6. SIA si impegna, inoltre, ad adottare la Carta dei Servizi dell'Impianto ai sensi della L. n. 244 del 24-12-2007 e s.m.i. e

## ALLEGATO A

conformemente allo schema tipo definito nel Piano d'Ambito, come previsto dal successivo articolo 21.

10.7. SIA si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del Servizio.

10.8. SIA si obbliga a mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed a redigere il Piano Economico Finanziario ai sensi del successivo articolo 11;

10.9. SIA, anche al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico del Servizio affidato, è obbligata a tenere contabilità separate per ciascuno degli eventuali ulteriori servizi ed attività erogati.

10.10. SIA è obbligata ad adempiere alle vigenti normative sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela del suolo dall'inquinamento e sulla qualità dell'aria in relazione agli usi possibili ed a osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

10.11. SIA si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione.

10.12. SIA si impegna a riferire entro il primo semestre di ogni anno all'ATO-R, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le

caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d'Ambito e dal presente Contratto.

10.13. SIA si impegna a trasmettere tempestivamente all'ATO-R, ai fini del controllo sul mantenimento delle condizioni di affidamento di cui al precedente articolo 2, lo Statuto ed ogni sua modifica nonché ogni atto adottato da SIA e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l'esercizio del controllo analogo previsto dalla vigente normativa.

10.14. SIA si obbliga a contribuire alle spese di funzionamento di ATO-R, qualora dalla stessa richiesto, versando un contributo nelle forme annualmente individuate dall'Assemblea di ATO-R.

#### **11. Piano Economico Finanziario ed Equilibrio Economico Finanziario**

11.1. SIA si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro un mese dall'approvazione da parte di SIA medesima, il piano economico finanziario dell'Impianto ed i suoi successivi aggiornamenti che saranno di volta in volta effettuati al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e post-gestione (di seguito, anche, **il Piano Economico Finanziario**)

11.2. Il Piano Economico Finanziario, predisposto da SIA, deve contenere l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto per l'intero arco di durata del presente Contratto (di seguito, anche, **l'Equilibrio Economico Finanziario**).

11.3. SIA dichiara e garantisce all'ATO-R che il Piano Economico

## ALLEGATO A

Finanziario, è:

(a) redatto con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;

(b) fondato su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;

(c) correttamente calcolato;

(d) predisposto applicando i principi contabili in modo omogeneo.

11.4. Il perseguimento dell'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato dal Corrispettivo del Servizio di cui al successivo articolo 12 e dalla durata del presente Contratto di cui al precedente articolo 4.

11.5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, sono individuati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, tenuto conto altresì di quanto segue:

a) Modalità di finanziamento dell'Impianto

b) Quantitativi e flussi di rifiuti all'Impianto

SIA prende atto ed accetta che i quantitativi di rifiuti urbani che l'Impianto deve smaltire per la durata del presente Contratto ed i relativi flussi sono stabiliti da ATO-R nel Piano d'Ambito, tenendo conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottati nel territorio di pertinenza dei Conferenti, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata dei Conferenti.

c) Regime fiscale

La remunerazione di SIA è determinata tenendo conto di tutte le

tasse ed imposte in vigore alla data di stipula del presente Contratto.

d) Quadro normativo vigente in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, concernente il settore dei servizi pubblici locali e della gestione dei rifiuti.

11.6. Qualora vengano modificate le originarie condizioni di contesto incidendo sull'Equilibrio Economico Finanziario, SIA deve porre in essere le necessarie azioni correttive, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, comunicandolo preventivamente all'ATO-R.

## **12. Corrispettivo del Servizio**

12.1. Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione dell'Impianto nonché per la gestione del Servizio sono a carico di SIA.

12.2. A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, SIA si rivale sui Conferenti con l'applicazione del Corrispettivo di Conferimento, che deve essere determinato nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 117 del D.lgs 267/200 e smi (di seguito, anche il **Corrispettivo di Conferimento**) e nei limiti del livello massimo individuato annualmente dall'ATO-R nel Piano d'Ambito (di seguito, anche la **Tariffa Massima di Smaltimento**).

12.3. In particolare il Corrispettivo di Conferimento deve essere determinato da SIA entro il mese di dicembre di ciascun anno solare, in relazione alle componenti essenziali del Servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere, per i beni strumentali e le relative dotazioni, nonché i rispettivi ammortamenti, alla quantità di rifiuti smaltiti, al Servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, agli accantonamenti da effettuare per la post-gestione dell'Impianto, in

## ALLEGATO A

modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e l'Equilibrio Economico Finanziario di cui al precedente articolo 11.

12.4. SIA si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro il 15 gennaio di ciascun anno solare, il Corrispettivo di Conferimento come sopra determinato, affinché la stessa possa verificare il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento.

### **13. Compensazioni una tantum**

13.1. Ai sensi del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28 novembre 2006, (di seguito, anche **PPGR2006**), SIA si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto una compensazione una-tantum pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'Impianto.

13.2. L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da SIA al soggetto/ai soggetti che verrà/verranno individuati in un apposito Accordo di Programma tra l'Associazione d'Ambito, la Provincia di Torino, SIA ed i Comuni compresi nell'area di influenza dell'Impianto (di seguito, anche i **Beneficiari**). L'Accordo di Programma potrà eventualmente prevedere le diverse tranches di erogazione della compensazione una-tantum, nonché l'obbligo di rilascio da parte dei Beneficiari delle connesse garanzie.

13.3. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto ATO-R e SIA potranno, ove ritenessero, sottoscrivere un'appendice integrativa che prenderà atto dei contenuti dell'Accordo di Programma.

#### **14. Contributi commisurati al volume dell'attività**

14.1. In applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/02, SIA si impegna a corrispondere un contributo commisurato al volume dell'attività, per tutta la durata dell'Impianto, a far data dall'inizio del funzionamento del medesimo.

14.2. L'Accordo di Programma di cui al precedente articolo 13 potrà anche dettagliare le modalità di erogazione del contributo ed i destinatari dello stesso.

14.3. Tale contributo può essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell'articolo 16 comma 8 della L.R. 24/02 ed è corrisposto entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

#### **CAPO II - Fase di post-gestione**

#### **15. Obblighi di SIA**

15.1. Le Parti danno atto che per post-gestione intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni successive alla chiusura dell'Impianto.

15.2. A far data dalla chiusura dell'Impianto, SIA si impegna ad effettuare le attività di post-gestione dell'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità, restando responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali previsti dall'Autorizzazione.

15.3. In particolare, SIA deve assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli dell'Impianto fino a che le competenti autorità non accertino che l'Impianto non comporta rischi per la salute e per

## ALLEGATO A

l'ambiente. A tal fine SIA si obbliga a rispettare i piani di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo dell'Impianto e di ripristino ambientale del sito, approvati in sede autorizzativa, che devono essere comunicati ad ATO-R almeno sei mesi prima dell'esaurimento dell'Impianto.

15.4. SIA provvede alla post-gestione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante soggetti terzi.

15.5. SIA si obbliga a trasmettere anche ad ATO-R le relazioni prescritte dall'Allegato H dell'Autorizzazione.

15.6. SIA è tenuto a segnalare sollecitamente all'ATO-R qualsiasi problematica ambientale dell'Impianto.

15.7. SIA si impegna a trasmettere all'ATO-R gli eventuali aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'Impianto che saranno di volta in volta effettuati nella fase di post-gestione.

15.8. SIA si obbliga ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa, come disposto nel successivo articolo 17.

15.9. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **16. Eventuali attività ulteriori durante la post-gestione**

16.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di SIA svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui all'articolo 12 del Contratto di Servizio, e che non pregiudichino i presupposti dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

#### **17. Accantonamenti per le attività di post-gestione**

17.1. SIA si obbliga ad effettuare, a partire dalla fase di gestione, gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto.

17.2. In particolare, SIA si obbliga ad accantonare le quote, nella misura determinata dal Piano Economico Finanziario, su una apposita voce del proprio bilancio a destinazione vincolata. Delle quote così accantonate il SIA dovrà fornire rendicontazione ad ATO-R nella Relazione di Rendicontazione di cui al successivo articolo 19.3.

17.3. ATO-R avrà comunque facoltà di verificare in ogni momento gli accantonamenti effettuati da SIA e la loro corrispondenza agli importi previsti dal Piano Economico Finanziario. L'insufficiente accantonamento rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario verrà considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 26.3.

17.4. Le somme così progressivamente accantonate potranno essere

## ALLEGATO A

utilizzate da SIA, nella fase di gestione, per spese correnti secondo un Piano di Spesa e di Rientro entro la data di esaurimento dell'Impianto delle somme stesse, che dovrà essere prodotto ad ATO-R almeno annualmente. Il mancato rispetto del Piano di Spesa e di Rientro verrà considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 26.3.

17.5. Le somme così progressivamente accantonate potranno essere inoltre utilizzate da SIA per effettuare forme di investimento che le rendano fruttifere, da concordare con ATO-R.

17.6. A tal fine, SIA dichiara sin d'ora che il Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 11 del presente Contratto è stato redatto tenendo conto degli accantonamenti di cui sopra.

17.7. Nei casi di cessazione anticipata di cui agli articoli 25,26 e 28 del presente Contratto, SIA si obbliga a trasferire al diverso soggetto che dovesse essere individuato quale affidatario della gestione dell'Impianto e/o del Servizio i fondi accantonati ai sensi della presente disposizione.

### **CAPO III - Controlli**

#### **18. Attività di controllo**

18.1. Il controllo esercitato da ATO-R ha ad oggetto il Servizio e l'attività di SIA , al fine di verificare:

- il mantenimento delle condizioni di affidamento, di cui al precedente articolo 2;
- la regolare esecuzione del Servizio;
- il rispetto dei diritti degli utenti secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 21;

- la corretta applicazione della Tariffa Massima di Smaltimento;
- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- il rispetto degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
- l'andamento economico-finanziario e tecnico della gestione e post-gestione;
- la regolare effettuazione degli accantonamenti come previsto dal precedente articolo 17, a partire dalla fase di gestione;
- il corretto utilizzo dei fondi accantonati;
- nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito e del presente Contratto.

#### **19. Strumenti di controllo**

19.1. Il controllo di cui al precedente articolo 16 si esplica attraverso:

- la trasmissione, ai sensi del precedente articolo 10.13, dello Statuto e di ogni sua modifica nonché ogni atto adottato da SIA e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l'esercizio del controllo analogo previsto dalla vigente normativa.
- la certificazione del bilancio di esercizio,
- la trasmissione del Piano Economico Finanziario,
- la trasmissione della Relazione di Rendicontazione,
- la compilazione dell'Elenco degli Indicatori di Controllo.
- la trasmissione annuale del Piano di Spesa e di Rientro entro la data di esaurimento dell'Impianto delle somme accantonate per le attività da effettuarsi nella fase di post-gestione, ai sensi del precedente

articolo 17.4.

19.2. SIA si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata da comunicarsi all'ATO-R.

19.3. SIA si impegna a riferire, entro il primo semestre di ogni anno, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d'Ambito, il miglioramento o meno dell'efficienza del Servizio in relazione agli investimenti attraverso la riduzione dei costi.

19.4. Tale miglioramento viene verificato prendendo in esame:

- l'andamento dei costi operativi totali;
- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti;
- i volumi di Servizio effettivamente erogati.

19.5. A tali fini SIA si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, l'Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R, unitamente alla Scheda Tecnica dell'Impianto, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione e post-gestione.

**20. Comunicazione dati sul Servizio**

20.1. SIA si impegna a fornire ad ATO-R tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio e necessari al controllo sull'esecuzione del presente Contratto.

20.2. SIA prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione ad ATO-R di tutti i piani e/o documenti che la medesima è tenuta ad adottare ai sensi del presente Contratto.

## **21. Carta dei Servizi**

21.1. SIA si impegna ad adottare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Carta dei Servizi dell'Impianto ai sensi della L. n. 244 del 24-12-2007 e s.m.i. e conformemente alle linee guida contenute nel Piano d'Ambito (di seguito, anche **Carta dei Servizi**) ed a trasmetterla all'ATO-R immediatamente dopo la sua adozione affinché la stessa possa verificarne la conformità con le previsioni del Piano d'Ambito e del presente Contratto.

21.2. La Carta dei Servizi contiene in particolare le modalità di gestione del Servizio nei confronti degli utenti, gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, la scheda tecnica dell'Impianto.

## **22. Documento di Valutazione dei Rischi**

22.1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, SIA adotta e trasmette ad ATO-R il Documento di Valutazione dei Rischi, comprendente anche il Piano di Emergenza, ottemperando a tutti gli obblighi imposti in materia dalla vigente normativa.

## **23. Manuale della Qualità**

23.1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, SIA adotta e trasmette ad ATO-R il Manuale della Qualità. In alternativa, SIA può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sul Servizio erogato. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso deve inviare ad ATO-R la documentazione che ne attesta il conseguimento.

## **24. Regolamento di Servizio**

24.1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, SIA adotta e trasmette ad ATO-R il Regolamento di Servizio.

#### **CAPO IV – Cessazione anticipata del presente Contratto**

##### **25. Estinzione del rapporto**

25.1. Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:

- a) fallimento di SIA o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- b) scioglimento di SIA;
- c) risoluzione per inadempimento;
- d) risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, come disciplinate dal Codice Civile;
- e) risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

25.2. SIA, ove intervengano una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità del Servizio fino alla data di assunzione del Servizio medesimo da parte di un nuovo gestore.

##### **26. Inadempimento**

26.1. Fatte salve le norme che seguono, le fattispecie di inadempimento di SIA sono regolate dal Codice Civile.

26.2. Qualora si rilevi un inadempimento contrattuale, ATO-R provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione a SIA, il quale dispone di sessanta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero fornire

controdeduzioni scritte.

26.3. In caso di grave inadempimento e che sia tale da giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento è contestato per iscritto a SIA, con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non può essere inferiore a 180 giorni.

26.4. Qualora l'inadempimento di cui al precedente comma 26.2 di SIA non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta in merito da parte di SIA, è facoltà di ATO-R risolvere il presente Contratto oppure applicare a SIA una penale nella misura massima di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

26.5. Decorsi dodici mesi senza che l'impedimento previsto dal comma 26.3 venga rimosso, gli effetti del presente Contratto, per quanto riguarda la fase di smaltimento, cessano di diritto, fatta salva diversa determinazione delle parti.

26.6. Qualora, per ragioni non imputabili a SIA, ovvero per l'esigenza di adeguare l'Impianto a prescrizioni normative o regolamentari, non sia possibile dar corso temporaneamente all'attività di smaltimento, SIA non è ritenuta inadempiente e responsabile dei costi di smaltimento che devono essere sopportati per accedere ad impianti di smaltimento o discariche gestite da terzi.

## **27. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

27.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 26, in caso di inadempimento particolarmente grave di SIA e qualora non ricorrano circostanze eccezionali e/o vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica oppure il Servizio venga

eseguito parzialmente, ATO-R può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di SIA , compresa la provvisoria sostituzione del medesimo.

27.2. La sostituzione di SIA nei casi previsti in precedenza, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale ATO-R contesta a SIA l'inadempienza riscontrata, intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

27.3. SIA resta responsabile per le conseguenti maggiori spese che si dovessero rendere necessarie.

#### **28. Revoca per motivi di pubblico interesse**

28.1. ATO-R ha facoltà di revocare l'affidamento di cui al presente Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi. In tali casi ATO-R fa quanto di propria competenza affinché a SIA venga riconosciuto il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti.

#### **29. Responsabilità ed assicurazioni**

29.1. SIA assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento del Servizio sia in fase di gestione che di post-gestione, mantenendo indenne l'ATO-R ed i Comuni interessati da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

29.2. SIA, provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per responsabilità civile presso primaria compagnia e si

obbliga a trasmettere all'ATO-R copia di tali contratti affinché siano sottoposti alla verifica della loro congruità rispetto alla dimensione del Servizio affidato, alla natura delle prestazioni ed al bacino di utenza servito.

### **30. Controversie**

30.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.

### **31. Spese**

31.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di SIA.

### **32. Registrazione**

32.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

### **33. Tutela dei dati personali**

33.1. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

